



TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione I civile

N. R.G. 38-2/2025 procedimento unitario

visto il ricorso per l'accesso al concordato preventivo, ex artt. 40 e 44 primo comma d.lgs. n. 14/2019 (Codice della Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza, di seguito C.C.I.I.) con contestuale richiesta delle misure protettive di cui all'art. 54 secondo comma, primo e secondo periodo, C.C.I.I. proposto in data **13.5.2025** da:

Pegaso Security S.p.A., con sede legale in Cosenza, via Daniele Manin n. 17/A, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al registro imprese di Cosenza 08061680727, R.E.A. CS-266381, in persona del legale rappresentante pro tempore Carlo De Nigris, nato ad ANDRIA (BA) il 10 ottobre 1977, codice fiscale DNGCRL77R10A285M, elettrivamente domiciliata in Roma, via Ofanto n. 18, presso lo studio dell'avvocato Tiziana Cruscumagna e dell'avvocato Pierpaolo Platania, che la rappresentano e difendono;

visto il decreto del 21.5.2025 con il quale il tribunale collegiale ha dichiarato la propria incompetenza a trattare del ricorso;

ritenuto, nondimeno, che tale pronuncia lasci impregiudicata la necessità, per il giudice delegato, di provvedere, peraltro nel termine di un mese dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, in ordine alla conferma o meno delle misure protettive;

ritenuto, pertanto, dover provvedere alla conferma o meno di tali misure nei termini di legge, essendo state richieste nella domanda, per come iscritta nel registro delle imprese;

ritenuto dover confermare le misure, stante la necessità di evitare che azioni esecutive o cautelari dei creditori sul patrimonio sociale o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa possano pregiudicare il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi;

Visti gli artt. 54, comma 2, primo e secondo periodo, 55, comma terzo, C.C.I.I;

CONFERMA

Le misure protettive di cui all'art. 54, comma 2, primo e secondo periodo, C.C.I.I., richieste da **Pegaso Security S.p.A.**, con la domanda di accesso al concordato preventivo, presentata ex art. 44 C.C.I.I., per la durata di mesi due.

Manda alla cancelleria per la trasmissione del presente decreto al Registro delle Imprese per l'iscrizione, nonché per la comunicazione alla parte ricorrente.

Cosenza, 22.5.2025

Il giudice delegato
dott.ssa Francesca Familiari

P.U. n. 155-2/ 2025



Tribunale di Milano Sezione II civile

Il tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei giudici

Dott. Caterina Macchi Presidente rel.

Dott. Sergio Rossetti Giudice

Dott. Rosa Grippo Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

VISTO il ricorso in data 13.5.2025 con cui Pegaso Security s.p.a. (c.f.08061680727) ha depositato avanti al Tribunale di Cosenza una domanda *ex art. 44 c.1 CCII*, riservandosi di presentare entro un assegnando termine una proposta definitiva di concordato preventivo ovvero una richiesta di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti;

Visto il decreto in data 21.5.2025 con il quale il Tribunale di Cosenza ha dichiarato la propria incompetenza territoriale ai sensi degli artt. 27-28 CCII e ha disposto la trasmissione degli atti a questo tribunale;

Ritenuta la competenza del Tribunale di Milano atteso che il trasferimento della sede legale da Milano a Cosenza è avvenuta in data 22.11.2024 ed è dunque ininfluente, alla stregua del disposto dell'art. 28 CCII; la competenza di questo tribunale risulta inderogabilmente anche dalla previsione dell'art. 7 CCII, che sancisce il principio di trattazione unitaria delle domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alle procedure di insolvenza, dovendosi osservare che pende sin dal 6.2.2025 ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dal Pubblico Ministero;

Rilevato che con la produzione documentale allegata alla memoria difensiva del 4.6.2025 la ricorrente ha comprovato che l'esperto della composizione negoziata dr.ssa Adriana Bajamonte ha depositato la relazione *ex art. 17 comma 8 CCII* in data 12.5.2025; è stata dunque comprovata la sussistenza dei presupposti previsti dall'ultima parte dell'art. 40 comma 10 CCII, sì che non si applica la decadenza disciplinata dalla prima parte del medesimo comma;

La ricorrente ha prodotto *ex art. 120 bis CCII* il verbale di determina dell'a.u. del 9.5.2025, i bilanci relativi agli esercizi 2022, 2023 e una situazione patrimoniale aggiornata al 31.12.2024, l'elenco dei creditori e un'aggiornata visura camerale;

Ritenuto:

che da tale documentazione emerge la sussistenza sia del presupposto soggettivo di assoggettabilità a liquidazione giudiziale sia del presupposto oggettivo della ricorrenza di uno stato di crisi, richiesti per l'accesso alla procedura di concordato preventivo o agli accordi di ristrutturazione;

- che possa dunque accogliersi la richiesta di concessione di termine, da fissare in concreto, alla luce del tenore della domanda come indicato in dispositivo;

- che devono fissarsi gli obblighi informativi periodici come previsto dall'art. 44 c.1 lett. c), indicati in dispositivo;

- che si determina come da dispositivo *ex art. 44 c.1 lett. d)* la somma necessaria per le spese di procedura sino alla scadenza del termine stabilito *ex art. 44 c.1*;

PQM

Visto l'art. 44 CCII;

1 . concede al ricorrente **termine di giorni sessanta decorrente dall'iscrizione di cui all'art. 45, comma 2 CCII** per la presentazione di una proposta definitiva di uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza come indicato dalla stessa ricorrente;

2. nomina un **commissario giudiziale** nella persona del dr. Alessandro Solidoro, il quale dovrà vigilare sull'attività che il ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi, nonché sulle situazioni indicate dall'art. 44 comma 2 CCII;
precisa che si applica l'art. 46 CCII e conseguentemente l'art. 44 comma 1 ter CCII;

3. autorizza il commissario giudiziale, con le modalità di cui agli articoli 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti.

4. dispone che il ricorrente:

4.1. entro il termine di **dieci giorni** dall'avvenuta comunicazione del presente decreto depositi la somma di € 15.000,00 presumibilmente necessaria per effettuare il pagamento del compenso dovuto al commissario giudiziale e per sostenere le altre eventuali spese del procedimento, effettuando il relativo versamento su un conto corrente intestato alla procedura da aprire presso un istituto di credito a scelta del commissario giudiziale;

4.2. allo scadere del 6 luglio 2025 e del 6 agosto 2025 depositi in cancelleria una **situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata** dell'impresa (che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo), trasmettendone una copia al commissario giudiziale, cui dovrà anche inviare una breve relazione informativa ed esplicativa, redatta dal suo legale, sullo stato di predisposizione della proposta definitiva, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad Euro 5.000,00, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino;

4. dispone che la Cancelleria provveda tempestivamente a restituire al G.rel. il fascicolo del procedimento, non appena la ricorrente avrà depositato la documentazione su cui verte la riserva di successiva presentazione, ovvero, in caso di omesso deposito, alla scadenza del termine di cui sopra; nonché nei casi in cui il commissario giudiziale riferisca circostanze rilevanti alla stregua del disposto dell'art. 44 c. 2;

5. manda alla cancelleria per le comunicazioni al debitore e al pubblico ministero, nonché per gli altri adempimenti di rito.

Milano, 5.6.2025.

Il presidente est.
Dott.ssa Caterina Macchi